

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” Provincia di Piacenza

.....
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
.....

OGGETTO: PRESA D’ATTO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO D’APPALTO “SPORT MISSIONE COMUNE” CON DITTA CAMANINI S.R.L. OPERE CATEGORIA OG1 E APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI RISOLUZIONE.

L’anno **Duemilaventi** questo giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **10.05** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
BERSANI	GIUSEPPE	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SIDOLI	GIUSEPPE	SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:

=====

Partecipa il Segretario dell’Unione **dr.ssa Valeria Rita Aversano;**

Si dà atto che il **Presidente Paolo Calestani**, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica **Skype**, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del **Presidente n. 09 del 01-04-2020.**

Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti.

LA GIUNTA dell'UNIONE

Richiamati:

- L'art. 107 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- L'art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che deve contenere, tra l'altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato in G.U. del 19/04/2016 n. 91 S.O.);

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si decideva di:
 1. partecipare al bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi, presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo;
 2. conferire incarico alla società di ingegneria Promoter S.r.l. di Piacenza, secondo i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in € 6.000,00;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti

nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;

- Delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;
- Delibera di Giunta dell'Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso;
- Determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OG 1", per l'importo a base d'asta di € 469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;
- Determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di "Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere civili – OG 1" alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %;
- consegna lavori, effettuata in via d'urgenza, in data 26.02.2019;
- richiesta di subappalto della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo complessivo di € 50.000,00;
- Determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui € 49.000,00 per lavori ed e 1.000,00 per oneri della sicurezza);
- richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), pervenuta in data 30.01.2020 prot. n. 762, con la quale comunicava di voler integrare il precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cui € 47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di subappalto pari ad € 50.000,00;
- Determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, con la quale si autorizzava l'integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 98.000,00 (di cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali;
- Contratto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali per legge;

- Richiesta pervenuta in data 14.02.2020 prot. n. 1117 da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) con la quale chiede, ai sensi dell'art. 107 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. 50/2016 (codice deli appalti), la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, in quanto ritiene vi siano state sospensioni dei lavori superiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione degli stessi richiamando i seguenti atti:
 1. Sospensione parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 04.03.2019, riguardante i lavori previsti a Morfasso e nei campi sportivi di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Arda;
 2. Ripresa parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 03.06.2019, riguardante i lavori previsti nei campi sportivi di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato;
 3. Sospensione parziale n. 2, come da verbale del direttore dei lavori in data 14.06.2019, redatto su disposizione del RUP a seguito di richiesta del Sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda per definire e predisporre una variante al progetto;
- Nota integrativa pervenuta in data 20.02.2020 prot. n. 1226, ad integrazione della precedente comunicazione di cui sopra, con la quale la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) dichiarava, in caso di benevolo accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto sopra descritto, di ritenersi soddisfatta con la liquidazione delle opere eseguite e della restituzione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e di non avere null'altro a cui pretendere a qualsiasi titolo per il contratto oggetto di rescissione;
- Delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 9 del 19.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta;
- Delibera di Giunta dell'Unione dei comuni dell'alta Val d'Arda n. 5 del 20.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano i contenuti della relazione sintetica redatta dalla Società PROMOTER ENGINEERING S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), sulla base delle indicazioni dell'amministrazione comunale di Lugagnano Val d'Arda per la predisposizione di una variante al progetto originale nonché per il riutilizzo dei ribassi d'asta e dava al R.U.P. affinché proceda con gli atti propedeutici per il conferimento dell'incarico relativo alla stesura del progetto di variante e del progetto per il riutilizzo dei ribassi d'asta;
- Comunicazione del RUP alla direzione dei lavori con la quale dispone che venga redatto lo stato di consistenza dei lavori svolti dalla ditta CAMANINI S.r.l. con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) sino al 15.03.2020, nonché l'attestazione di regolare o corretta esecuzione degli stessi finalizzato alla liquidazione di quanto sino ad ora realizzato;

Vista la relazione tecnica del responsabile Unico del procedimento, geom. Andrea Vioni, allegata al presente atto, dalla quale si evince la convenienza per ambedue le parti all'accoglimento di procedere con risoluzione anticipata del contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso" con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 in modo consensuale fra l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:

1) - l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l'opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d'appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all'immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;

2) - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta

Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l'apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l'importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'ARda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Vista la determinazione n. 55 del 09.04.2020, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si determina la risoluzione consensuale del contratto in data 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali dando atto che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:

1) - l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l'opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d'appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all'immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;

2) - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l'apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l'importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Vista la bozza del contratto di risoluzione contrattuale allegata al presente atto;

ACQUISITO, in merito, il solo parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile unico del procedimento geom Vioni Andrea, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da consentire al Segretario dell'Unione di prenderne atto,

DELIBERA

Di prendere atto:

- della richiesta della ditta Camanini S.r.l. di risolvere, in modo consensuale, contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo ai lavori di realizzazione "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val

d'Arda e Morfasso" con la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 fra l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l.;

- della determinazione n. 55 del 09.04.2020, a firma del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si determina la risoluzione consensuale con la quale si determina la risoluzione consensuale del contratto in data 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali dando atto che la risoluzione del citato contratto avviene consensualmente fra l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni:
- **1)** - l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, rientra in possesso delle aree sulle quali insiste l'opera, come individuate nella documentazione di progetto richiamata negli allegati nel citato contratto d'appalto e risultanti dal redigendo stato di consistenza. Per sua parte, la ditta Camanini S.r.l., procederà all'immediato ripiegamento del cantiere di lavoro ed allo sgombero delle aree, con relative pertinenze, presso le quali il cantiere stesso risulta allestito;
- **2)** - con la sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale entrambe le parti riconoscono di non avere reciprocamente nulla altro a che pretendere per qualunque possibile causale relativa ai lavori di che trattasi e svolti. In particolare, l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e la ditta Camanini S.r.l. attestano che, come da atti contabili (conto finale) sottoscritti dal rappresentante legale della ditta Camanini S.r.l. senza l'apposizione di alcuna riserva, dalla Direzione Lavori e dal R.U.P., l'importo delle opere eseguite è integralmente corrispondente ai lavori svolti dalla ditta appaltatrice, con ciò significando che allo stato attuale risulta esclusivamente tale credito per la ditta medesima in relazione a quanto eseguito e contabilizzato così come anche per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda allo stato attuale risulta come unico credito con la ditta Camanini S.r.l. in relazione a quanto eseguito, contabilizzato e oggetto di liquidazione, conseguentemente si dà atto che non residuano a carico delle parti oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato dei vincoli contrattuali fatto salvo eventuali vizi e/o difetti delle opere eseguite che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'approvazione e alla sottoscrizione del contratto di risoluzione nonché alla predisposizione degli atti conseguenti per l'incarico alla redazione di nuova progettazione e l'indizione di una nuova gara d'appalto per l'affidamento dei lavori non ancora eseguiti;

Successivamente,

LA GIUNTA dell'UNIONE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da consentire al Segretario dell'Unione di prenderne atto,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO D'APPALTO
"SPORT MISSIONE COMUNE" CON DITTA CAMANINI S.R.L. OPERE CATEGORIA OG1 E
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI RISOLUZIONE.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Andrea Vioni

RISOLUZIONE CONSENSUALE
DEL CONTRATTO DI APPALTO

- TRANSAZIONE -

Atto di transazione e di risoluzione consensuale del contratto di appalto, relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione di "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – contratto lavori categoria OG1 contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T tra Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153. Codice CUP: C64J17000000005; Codice CIG: 7793448CBB

TRA LE PARTI

Per l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, con sede in Piazza Municipio n3 – 29014 Castell'Arquato (PC), P. Iva 01669510339, il geom. Andrea Vioni, nato a Castell'Arquato il 29.09.1967, domiciliato presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento incaricato con delibera di Giunta dell'Unione n. 22 del 15.11.2017 e autorizzazione del comune di Castell'Arquato con delibera di Giunta n. 32 del 10.02.2018;

Per la ditta Camanini S.r.l., il Sig, nato a il, nella qualità di titolare dell'omonima impresa con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153;

PREMESSO CHE

con delibera di Giunta dell'Unione, n. 21 del 18.10.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, si decideva di:

3. partecipare al bando indetto dall'ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti sportivi, presentando un progetto unitario che comprenda i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e valorizzazione del patrimonio sportivo;
4. conferire incarico alla società di ingegneria Promoter S.r.l. di Piacenza, secondo i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di incarico allegato, con la condizione che, in caso non ammissione del progetto al finanziamento, saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate forfettariamente in € 6.000,00;

con delibera di Giunta Comunale di Castell'Arquato n. 141 del 25/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell'Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese", nella parte progettuale relativa al comune di Castell'Arquato;

con delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d'Arda n. 72 del 28/10/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di "Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d'Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d'Arda;

con delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 82 del 14/11/2017, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;

con delibera di Giunta dell’Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori di “Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso;

con delibera di Giunta Comunale di Castell’Arquato n. 16 del 04.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di valorizzazione e miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell’Arquato e nella frazione di Vigolo Marchese”, nella parte progettuale relativa al comune di Castell’Arquato;

con delibera di Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Lugagnano Val d’Arda, nella parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d’Arda;

con delibera di Giunta Comunale di Morfasso n. 6 del 28.01.2018 e n. 07 del 05.02.2019, con la quale si approvava, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Morfasso, nella parte progettuale relativa al comune di Morfasso;

con delibera di Giunta dell’Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso;

con determina n. 37 del 12.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si avviava il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere elettriche – OG 1”, per l’importo a base d’asta di € 469.289,03 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e dell’art. 95 comma 4) lettera a) del D.Lvo. n. 50 del 18/04/2016;

con determina n. 44 del 23.02.2019, a firma del responsabile della centrale unica di committenza, con la quale si aggiudicavano, in via definitiva, i lavori di “Sport missione comune 2017 – Interventi di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma impianti, di impianti sportivi dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano e Morfasso – Lotto progettuale Opere civili – OG 1” alla ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153 offerente ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta fissato in € 469.289,03 del 5,13 % e quindi per un prezzo netto complessivo di € 445.214,50 oltre ad € 4.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 449.934,50 oltre oneri fiscali al 10 %;

si provvedeva alla consegna lavori in via d’urgenza, in data 26.02.2019;

la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), presentava richiesta di subappalto in data 19.04.2019 prot. n. 2210, con la quale comunicava di voler affidare alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) i lavori di scavi e demolizioni opere edili in genere per un importo complessivo di € 50.000,00;

con determina n. 92 del 08.05.2019, a firma del responsabile unico del procedimento, si autorizzava il subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 50.000,00 oltre oneri fiscali (di cui € 49.000,00 per lavori ed e 1.000,00 per oneri della sicurezza);

la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) in data 30.01.2020 prot. n. 762 presentava richiesta di integrazione al subappalto, autorizzato con determinazione n. 92 del 08.05.2019, e comunicava di voler integrare il precedente subappalto affidando alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) ulteriori lavorazioni per un importo complessivo di € 48.000,00 (di cui € 47.520,00 per lavori ed € 480,00 per oneri di sicurezza) e così per un importo complessivo di subappalto pari ad € 50.000,00;

con determina n. 31 del 11.02.2020, a firma del responsabile unico del procedimento, si autorizzava l'integrazione di subappalto da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla ditta Edilpronto S.r.l., con sede legale in Via Roma n. 64 – 29121 Piacenza (PC) per l'importo complessivo di € 98.000,00 (di cui € 50.000,00 autorizzati con determinazione n. 92 del 08.05.2019 ed € 48.000,00 attuali), comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre oneri fiscali;

si provvedeva alla stipula di contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T avente ad oggetto la realizzazione degli "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comune di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso – categoria OG1 per un importo complessivo di € 449.934,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre oneri fiscali per legge tra comune Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e ditta Camanini S.r.l.;

durante l'esecuzione dei lavori venivano disposte le seguenti sospensioni e riprese parziali dei lavori:

- Sospensione parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 04.03.2019, riguardante i lavori previsti a Morfasso e nei campi sportivi di Castell'Arquato e Lugagnano Val d'Arda;
- Ripresa parziale dei lavori, come da verbale del RUP in data 03.06.2019, riguardante i lavori previsti nei campi sportivi di Lugagnano Val d'Arda e Castell'Arquato;
- Sospensione parziale n. 2, come da verbale del direttore dei lavori in data 14.06.2019, redatto su disposizione del RUP a seguito di richiesta del Sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda per definire e predisporre una variante al progetto;

perveniva all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda la seguente richiesta da parte della ditta Camanini S.r.l.:

- richiesta in data 14.02.2020 prot. n. 1117 da parte della ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) con la quale chiede, ai sensi dell'art. 107 comma 2 (secondo periodo) del D.Lgs. 50/2016 (codice deli appalti), la risoluzione del contratto senza alcuna indennità, in quanto ritiene vi siano state sospensioni dei lavori superiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione degli stessi richiamando gli atti di sospensione e ripresa lavori parziale di cui sopra;

- nota integrativa pervenuta in data 20.02.2020 prot. n. 1226, ad integrazione della precedente comunicazione di cui sopra, con la quale la ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) dichiarava, in caso di benevolo accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto sopra descritto, di ritenersi soddisfatta con la liquidazione delle opere eseguite e della restituzione della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e di non avere null'altro a cui pretendere a qualsiasi titolo per il contratto oggetto di rescissione;

CONSIDERATO CHE

la ditta Camanini S.r.l. ha provveduto alla realizzazione di tutte quelle opere non oggetto di sospensione parziale per le quali è in corso di redazione lo stato di consistenza sino al 15.03.2020;

per le opere da realizzare in Comune di Lugagnano Val d'Arda è in corso la valutazione delle modifiche sostanziali da apportare la cui tempistica non è attualmente definibile con precisione. Sarebbe quindi necessario una sospensione totale dei lavori a data non precisata;

le modifiche che si intende apportare al progetto in questione andranno a modificare in modo sostanziale le opere da realizzare pur rimanendo nella stessa categoria di lavorazioni (OG1) e senza costi aggiuntivi in quanto verrebbero riutilizzate le stesse somme a disposizione decurtate dello stato di consistenza da liquidare alla ditta appaltatrice;

per quanto sopra, i lavori in argomento risultano allo stato non proseguibili per circostanze oggettivamente non addebitabili alla ditta esecutrice;

VALUTATO

conveniente per le parti accogliere la proposta di risoluzione consensuale, proposta dalla ditta CAMANINI S.r.l. con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), alla sola condizione che l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (comune di Castell'Arquato, Morfasso e Lugagnano Val d'Arda) riprende il possesso delle aree sulle quali insiste la realizzazione delle opere ed il riconoscimento che entrambe le parti, a seguito dell'accordo, non hanno più nulla a che reciprocamente pretendere per qualsiasi causale conseguente e relativa ai lavori eseguiti. Si tratta sostanzialmente di una volontà compositiva della questione, vantaggiosa per entrambe le parti nella misura in cui non residua alcuna altra soluzione o rimedio alternativo se non una composizione giudiziale della questione che allo stato non appare punto conveniente, dal momento che si prolungherebbe inevitabilmente nel tempo, penalizzando soprattutto l'interesse pubblico alla fruizione di un'opera da lungo periodo attesa;

che pertanto le parti hanno valutato la possibilità di addivenire ad una transazione risolutiva di ogni questione pendente;

che nell'ambito di tale ipotesi transattiva, le parti hanno altresì stabilito, di risolvere consensualmente il contratto di appalto

VISTA

la delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, n. .. del, con la quale prendeva atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla rescissione del contratto di appalto con la ditta Camanini S.r.l., nonché della bozza del presente atto di transazione e della determina di rescissione;

la determinazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento n. 55 del 10.04.2020, in merito all'accettazione della risoluzione del contratto con la ditta Camanini S.r.l.;

DATO ATTO

che, per agevolare le parti, considerata la lontananza delle reciproche sedi, il presente accordo verrà firmato digitalmente.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Le parti dichiarano di voler consensualmente risolvere il contratto d'appalto del 18.06.2019 rep. n. 5807 serie 1T relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione di "Interventi di valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di impianti, di impianti sportivi", nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda e Morfasso, tra Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda e ditta Camanini S.r.l., con sede in Via Fornasone n. 3 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO), P. Iva 10993370153. Codice CUP: C64J17000000005; Codice CIG: 7793448CBB

ART. 3

Le parti riconoscono che i crediti vantati sin qui dalla ditta Camanini S.r.l. nei confronti dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, ammontano precisamente a €. relativi al conto finale come da allegato;

ART. 4

L'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda si impegna al pagamento delle somme dovute, pari ad € oltre oneri fiscali, alla stessa Camanini S.r.l., entro 30 giorni data fattura da emettere successivamente al rilascio del C.R.E. , nonché allo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia a favore dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per l'esecuzione dei predetti lavori;

ART. 5

Le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte della regolamentazione dei rapporti pendenti, secondo gli accordi raggiunti, e di non avere null'altro a pretendere in virtù dell'intercorso contratto di appalto, ad eccezione degli importi dovuti in ragione di quanto previsto nel presente atto. L'appaltatore si obbliga a sollevare l'Amministrazione dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda da ogni azione o pretesa di terzi in rapporto giuridico con l'appaltatore, rimanendo a carico dell'appaltatore stesso ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e aventi causa. Per effetto del presente accordo, il contratto di appalto descritto in premessa viene consensualmente dichiarato reciprocamente risolto e le parti liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso stillante.

La ditta Camanini S.r.l., in particolare, rinuncia a qualsiasi altro diritto, ragione o azione derivante dall'appalto, dichiarandosi interamente soddisfatta del riconoscimento operato nel presente accordo e di non avere null'altro a pretendere relativamente all'appalto.

L'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, a sua volta, con la sottoscrizione della presente scrittura accetta le opere e gli interventi eseguiti dall'impresa dichiarando, espressamente, di non aver null'altro a pretendere dalla ditta Camanini S.r.l., a qualsivoglia titolo, in virtù del contratto di

appalto in oggetto fatta salva la garanzia sui vizi e/o difetti che dovessero emergere nel periodo di garanzia stabilito dalle vigenti norme;

ART. 6

Con la sottoscrizione del presente atto, a decorrere dalla quale la risoluzione consensuale del contratto d'appalto diventerà efficace tra le parti, le parti, come sopra costituite, si riterranno reciprocamente esonerate da qualunque azione, pretesa o pregiudizio, anche di natura risarcitoria, per fatti o eventi che trovino ragione nel rapporto contrattuale che con il presente atto si estingue.

ART. 7

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione volontaria saranno dunque a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione medesima.

ART. 8

La presente scrittura si compone di n. 5 (cinque) facciate tutte sottoscritte e siglate dalle parti ivi intervenute.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 09 del 29/04/2020**

**IL PRESIDENTE
Sig. Paolo Calestani**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
d.ssa Valeria Rita Aversano**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ...**6.5.2020**

Addi

P. Il Segretario dell'Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

**Il Segretario. dell'Unione
d.ssa Valeria Rita Aversano**
